

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **8** del mese di **marzo**, alle ore **18.50**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Manieri, Di Silvestre, Corradini e Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 6) NOMINA PRESIDENTE FONDAZIONE
- 7) NOMINA REVISORE DEI CONTI FONDAZIONE
- 8) DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE AVV. * ESP. N. 14/12
- 9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
 - N. 76/11 RELATORE AVV. LA MORGIA
SCADENZA PROROGA 21.3.12
 - N. 12/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA PROROGA 17.5.12
- 10) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 11) RICHIESTA 28.2.12 SIG.RA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 12) OPINAMENTI (RELATORE AVV. FEBBO)
- 13) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (1.3.12), il Consiglio l'approva.

-Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre ed escono i Cons.ri d'Aloisio e Cappuccilli-.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

*Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando la trattazione del punto 3) relativamente alla sola posizione del dr. *, del punto 8) e del punto 9) all'o.d.g..*

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio procede all'esame della posizione del Dr. *, convocato per l'odierna seduta, come da separato verbale che si allega al presente per farne parte integrante.

-Alle ore 20,00 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Manieri, Cappuccilli, d'Aloisio e Corradini-

8) DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE AVV. * ESP. N. 14/12

Il Cons. * chiede di essere autorizzato ad astenersi dalla trattazione dell'esposto nr. 14/12 avendo assistito la figlia e collega di studio dell'Avv. * in altro procedimento penale per fatti analoghi. Il Consiglio autorizza il Cons. * ad astenersi e dà mandato al Cons. Segretario di provvedere alla riassegnazione secondo rotazione.

9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 76/11** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. La Morgia, dopo ampia discussione, ritenuto che il contenuto della lettera 19.10.2011 e, in particolare, l'affermazione rivolta alla destinataria, nell'interesse dell'assistito dell'avv. *, di aver tenuto un "comportamento spregevole", deve considerarsi continentale con la condotta contestata e che, conseguentemente, deve escludersi qualunque intento offensivo da parte del predetto avv. *, per come è dato rilevare dai chiarimenti da questa forniti, delibera di archiviare l'esposto.

- **N. 12/12** proposto dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, letto l'esposto, udita la relazione del Cons. Corradini, rilevato che l'Avv. * è deceduto in data *, delibera l'archiviazione dell'esposto.

-Alle ore 20,20 esce il Cons. La Morgia-

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è opportuno disciplinare le attività delle Commissioni, distribuendo il carico di lavoro in modo paritario tra i singoli componenti. In particolare, le Commissioni che svolgono attività con cadenza settimanale devono essere organizzate con un sistema di rotazione fra tutti i componenti, rispettando la cadenza temporale delle attività da svolgere e, quindi, propone turni settimanali di distribuzione delle incombenze. Il Consiglio delibera in conformità, mandando ai coordinatori di predisporre il calendario delle turnazioni settimanali.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal dott. Angelo Cioci richiesta di organizzazione di un convegno di neuropsicologia Forense sulle devianze adolescenziali. Il Consiglio, ritenuto che la proposta del Dott. Angelo Cioci inerisce all'attività di formazione, delibera di inviare la comunicazione alla Fondazione Forum Aterni per verificare la possibilità di collaborare all'organizzazione del convegno.

c) Il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avvocati di Chieti ha organizzato una Tavola Rotonda per il 19.3.2012 nel contesto delle manifestazioni in occasione della astensione dalle udienze proclamata dall'OUA dal 15 al 23 marzo prossimi, in previsione del Congresso straordinario di Milano. Il Consiglio prende atto e delibera di darne notizia ai Colleghi con lettera informativa.

3) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) reinscrivere all'Albo degli Avvocati Porreca Bruno;

b) iscrivere nella sezione speciale degli avvocati stabiliti l'abogada Antonucci Alessia.

c) Il Consiglio passa all'esame della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati della Dr.ssa *. Il Consiglio, letta l'istanza del 03.03.2012 della Dr.ssa *, esaminati i documenti a corredo, delibera di convocare l'istante per la seduta del 12.04.2012, ore 18,00.

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale.

-Alle ore 20,45 esce il Cons. Torino-Rodriguez-

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

d) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Manunzio Silvia per trasferimento dall'Ordine di Roma con anzianità dal 3.11.11;

e) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila la dott.ssa Cupaiuolo Raffaella con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

f) rilasciare il nulla-osta all'avv. Camerino Spelta Rapini Fabio per trasferimento all'Ordine di Lanciano;

g) cancellare dall'Albo Avvocati l'Avv. Dragani Rocco Teodoro per trasferimento all'Ordine di Chieti, esonerando lo stesso dal pagamento del contributo per l'anno 2012, essendo stato iscritto a Chieti il 14.2.2012.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 01.03.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ha deliberato di rigettare l'istanza stante la manifesta infondatezza della pretesa da azionare, visto che l'incarico sarebbe stato conferito al sig. * e non a * (lettera 27.1.11 Avv. * e perizia prodotta); che nella

perizia prodotta in atti è espressamente indicato che l'incarico è stato conferito dall'* ad * e non da *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 02.03.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 06.03.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 06.3.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ottenimento assegno di mantenimento per il minore * da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 07.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello promosso dall'avv. * dinanzi al Tribunale di Pescara ed avente ad oggetto impugnazione sentenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 02.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere il termine di 20 gg. per integrare con indicazione fonti di prova, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso avverso ingiunzione di pagamento da proporre nei confronti del Comune di * e * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di gg. 20 per integrare con documenti di prova per dimostrare la non manifesta infondatezza della resistenza in giudizio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrazione documentazione comprovante la fondatezza delle ragioni di opposizione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare con produzione sfratto ed elementi di prova per accedere al differimento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di gg. 20 per precisare se la domanda va proposta nei confronti della persona fisica ovvero della società, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risoluzione contrattuale locazione per grave inadempimento del conduttore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Esce il Cons. Cappuccilli-*
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 07.03.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-*
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 30 gg. per integrare con documentazione comprovante l'allontanamento del * dalla casa coniugale, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero differenze retributive da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 07.03.2012, udita la relazione del Cons.Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. *, la quale ha documentato la nascita della propria figlia in data 23.4.2011, parzialmente nella misura del 50%, dal 23.4.2012 sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. *, la quale ha documentato la nascita della propria figlia in data 29.3.2010, parzialmente nella misura del 50%, dal 29.3.2011 al 29.3.2013;

Il Consiglio,

- vista la domanda inoltrata dall'avv. *, volta a conseguire l'esonero parziale, nella misura pari a 1/3, dagli obblighi formativi;
 - considerato che l'istante premette di essere genitore di una figlia nata in data 28.11.2008;
 - rilevato ex art. 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007, l'esonero in misura pari a 1/3 dopo il compimento del terzo anno d'età da parte del figlio può essere disposto in caso di "comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso";
 - ritenuto che, allo stato, il presupposto dell'esonero non appare comprovato
- assegna il termine di gg. 30 per comprovare la necessità di prestare assistenza al minore.

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il C.O.A.,

- vista la richiesta di accreditamento dell'evento formativo organizzato dalla Commissione Informatica per il giorno 12.4.2012, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, sul tema "Posta elettronica certificata: aspetti normativi e modalità di utilizzo. Le notifiche in proprio ex L. 53/94 alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 25 L. 12.11.2011 n. 183";
- rilevato che i temi trattati presentano contenuti di qualità e di coerenza con le finalità di formazione e di aggiornamento degli avvocati e che tra i relatori vi sono Avvocati con non meno di dieci anni di anzianità di iscrizione all'Albo;

DELIBERA

di accreditare l'evento formativo del 12.4.2012, "Posta elettronica certificata: aspetti normativi e modalità di utilizzo. Le notifiche in proprio ex L. 53/94 alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 25 L. 12.11.2011 n. 183", attribuendo nn. 4 crediti formativi in materia obbligatoria. Manda alla segreteria per la divulgazione a mezzo lettera informativa e per gli adempimenti necessari per la prenotazione e la registrazione delle presenze a mezzo del sistema Riconosco.

Il C.O.A.,

- richiamata integralmente la propria delibera del 16.2.2012;
- visto il programma relativo al seminario dell'1.3.2012 organizzato da Confindustria di Pescara, con l'indicazione dei relatori;
- rilevato che i temi trattati presentano contenuti di qualità e di coerenza con le finalità di formazione e di aggiornamento degli avvocati e che tra i relatori v'è almeno un Avvocato con non meno di dieci anni di anzianità di iscrizione all'Albo;

DELIBERA

di accreditare l'evento formativo dell'1.3.2012 (Seminario - "L'apprendistato: nuovi aggiornamenti e orientamenti") attribuendo nn. 3 crediti formativi.

6) NOMINA PRESIDENTE FONDAZIONE

Il Presidente propone alla Presidenza della Fondazione Forum Aterni l'Avv. Franco Sabatini. Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare l'Avv. Franco Sabatini quale Presidente della Fondazione Forum Aterni. Il Consiglio, su proposta del Cons. Di Silvestre, delibera di convocare il neo-eletto Presidente ad una prossima seduta del Consiglio per illustrare le attività della Fondazione.

7) NOMINA REVISORE DEI CONTI FONDAZIONE

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.

10) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Bruno Ciccarelli di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Bruno Ciccarelli;
- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Sergio Ciccarelli di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Sergio Ciccarelli;
- c. prende atto della richiesta dell'Avv. Duilio Manella di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Duilio Manella;
- d. prende atto della richiesta dell'Avv. Eugenio Galluppi di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Eugenio Galluppi.

11) RICHIESTA 28.2.12 SIG.RA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

La sig.ra * chiede di "essere informata su uno o più avvocati che si occupano di diritto bancario". Il Consiglio, letta l'istanza, udita la relazione del Consigliere segretario, delibera, ai sensi dell'art. 30 del regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, di indicare il nominativo dell'Avv. Anna Chiara Marrollo, attingendolo all'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali in materia di "diritto commerciale, bancario e industriale" secondo rotazione.

12) OPINAMENTI (RELATORE AVV. FEBBO)

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

- Avv. * per * proc. n. * € 455,00
- Avv. * per * proc. n. * € 664,50
- Avv. * per * proc. n. * € 822,00
- Avv. * per * proc. n. * € 1.139,50
- Avv. * per * proc. n. * € 334,50
- Avv. * per * proc. n. * € 1.551,50
- Avv. * per * proc. n. * € 297,00
- Avv. * per * proc. n. * € 522,00
- Avv. * per * proc. n. * € 2.171,00
- Avv. * per * proc. n. * € 526,50
- Avv. * per * proc. n. * € 757,40
- Avv. * per * proc. n. * € 976,50
- Avv. * per * proc. n. * € 500,00
- Avv. * per * proc. n. * € 1.062,00
- Avv. * per * € 2.462,50
- Avv. * per * - stragiudiziale € 713,00
- Avv. * per * € 2.020,00
- Avv. * per * proc. n. * € 1.833,00
- Esce il Cons. Coco-
- Avv. * per * € 628,00
- Avv. * per * € 590,50
- Avv. * per * € 206,00
- Avv. * per * € 230,00
- Avv. * per * € 2.160,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

-Rientra e partecipa alla seduta il Cons. Coco-

13) VARIE ED EVENTUALI

a) L'avv. * ha posto un quesito relativo all'interpretazione e applicazione degli artt. 58 del Codice Deontologico e 197 e 200 c.p.p., segnalandone l'urgenza. Il Consiglio delibera di esprimere il seguente parere, confermativo della posizione assunta con altri pareri relativi all'interpretazione delle medesime norme.

L'art. 200 c.p.p. dispone che "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale".

Il carattere oggettivo della protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, e finalizzata a tutelare le attività inerenti alla difesa, impone di estendere la predetta disciplina anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.

Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza e sotto il controllo di un avvocato, con inevitabile estensione di tutte le garanzie connesse al ministero professionale.

Ai fini della corretta individuazione della esatta portata della complessiva disciplina normativa di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone, in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, sarà sufficiente richiamare il testo della sentenza n. 87/1997 emessa dalla Corte Costituzionale, nella quale si legge testualmente che l'articolato normativo "si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento" (così **Corte cost. 08-04-1997 (C.C. 25-03-1997), n. 87** - Pres. Granata - Rel. Mirabelli).

Peraltro, a meglio individuare gli esatti confini dell'istituto, la migliore dottrina processual-penalistica (F. Cordero, Procedura Penale) rileva che "l'astensione è ammessa sui fatti conosciuti nell'esercizio ... della professione, e obiettivamente segreti, confidati o riferiti".

Nel caso di specie (si legge nella richiesta di parere che "... durante la suddetta contrattazione, in occasione dell'incontro avuto in data 11.11.2011 con la controparte ... le parti sono venute alle mani") appare di tutta evidenza la non riferibilità della fattispecie concreta all'istituto di cui all'art. 200 c.p.p., essendo l'Avvocato (ed il Praticante) chiamato a deporre né su fatti appresi per la migliore difesa tecnica dell'assistito, né su circostanze obiettivamente segrete, la cui rivelazione possa nuocere al proprio mandante.

Da ultimo deve rilevarsi che l'art. 58 del Codice deontologico Forense dispone che "per quanto possibile" l'Avvocato deve astenersi dal deporre su circostanze apprese nell'esercizio della professione e inerenti al mandato, con ciò dovendosi necessariamente intendere che, laddove non operi la c.d. protezione del segreto professionale, e sempre che non sussistano situazioni di incompatibilità ex art. 197 c.p.p., debba ritenersi vigente, per l'Avvocato (e per il Praticante), come per qualunque altro cittadino, "l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte", ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 c.p.p.-

b) E' pervenuta l'istanza della dr.ssa * volta ad ottenere la deroga al regolamento sulla pratica in considerazione del fatto che il 28.07.2011 ha assistito a due udienze nello stesso giorno, l'una, dinanzi al Tribunale Penale di Chieti e, l'altra, dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Chieti. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di ritenere valide

entrambe le udienze a termini di regolamento trattandosi di due uffici giudiziari diversi e, per l'effetto, di ammettere la praticante al colloquio semestrale.

c) E' pervenuta l'istanza del dr. * volta ad ottenere la deroga al regolamento poiché impegnato in improcrastinabili attività di Polizia Giudiziaria. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di ammettere il praticante, in deroga al regolamento, al colloquio semestrale, ritenute valide le giustificazioni addotte.

Alle ore 21,40 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE